



Approvato in via definitiva il dlgs che recepisce la direttiva «Dgsd» 2014/49/UE

Più protezione ai depositanti

Sistema di garanzia armonizzato e rimborsi accelerati

DI ANTONIO CICCIA
MESSINA

Depositi garantiti fino a 100 mila euro. Il massimale non cambia. Anche se i rimborsi ai correntisti dovranno essere più veloci, passando dal termine di 20 giorni a 7 giorni, ma a regime solo dal 2024: la riduzione sarà graduale. Il decreto legislativo, approvato dal consiglio dei ministri del 10 febbraio 2016, recepisce la direttiva 2014/49 relativa alla garanzia dei depositi, stabilendo la dotazione finanziaria minima dei sistemi di garanzia nazionale. Vediamo quali sono modifiche apportate al «Tub», il Testo unico bancario (dlgs n. 385/1993).

Depositi garantiti. Sono garantiti i depositi, individuati nei crediti che possono essere fatti valere nei confronti della banca in liquidazione coatta amministrativa, relativi ai fondi acquisiti dalla banca con obbligo di restituzione, e cioè: depositi, assegni circolari e gli altri titoli di credito ad essi assimilabili.

Per effetto delle nuove norme non sono ammessi al rimborso: i depositi effettuati in nome e per conto proprio da banche, enti finanziari, imprese di investimento, imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione, organismi di investimento collettivo del risparmio, fondi pensione, nonché enti pubblici; i fondi propri; i depositi derivanti da transazioni in relazione alle quali sia intervenuta una condanna definitiva per riciclaggio; i depositi i cui titolari, al momento dell'avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa, non risultano identificati ai sensi della disciplina anti riciclaggio; le obbligazioni e i crediti derivanti da accettazioni, pagherò cambiari e operazioni in titoli.

Importo garantito. Il decreto legislativo ribadisce l'attuale limite di importi rimborsabili, pari a 100 mila euro per ciascun depositante.

Il provvedimento dettaglia le ipotesi in cui tale limite di 100 mila euro non si applica. Si tratta di una deroga a tempo

e cioè per i nove mesi successivi all'accredito o al momento in cui divengono disponibili, e riguarda solo i depositi di persone fisiche per importi derivanti da operazioni relative al trasferimento o alla costituzione di diritti reali su unità immobiliari adibite ad abitazione (mutui) oppure divorzio, pensionamento, scioglimento del rapporto di lavoro, invalidità o morte e anche per pagamento di prestazioni assicurative, di risarcimenti o di indennizzi in relazione a danni per fatti considerati dalla legge come reati contro la persona o per ingiusta detenzione.

Calcolo dell'importo garantito. I depositi presso un conto di cui due o più soggetti sono titolari come partecipanti di un ente senza personalità giuridica sono trattati come se fossero effettuati da un unico depositante.

Se più soggetti hanno pieno diritto sulle somme depositate su un conto, si calcola la quota spettante a ciascuno di essi.

Si tiene conto della compensazione di eventuali debiti del depositante nei confronti della banca, se esigibili alla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, nella misura in cui la compensazione è possibile.

Data del rimborso. Il termine per il rimborso viene abbassato dagli attuali 20 a 7 giorni lavorativi, decorrenti dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, senza che sia necessario presentare alcuna richiesta al sistema di garanzia.

La banca deve trasmettere al sistema di garanzia le informazioni necessarie sui depositi e sui depositanti su richiesta del sistema stesso.

Il rimborso è effettuato in euro o nella valuta dello stato dove risiede il titolare del deposito; se il conto è denominato in una valuta diversa, il tasso di cambio utilizzato è quello della data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa.

Ci sono casi in cui il rimborso può essere rinviato o sospeso.

Questo capita in caso di incertezza sul diritto del titolare a ricevere il rimborso o il deposito è soggetto a misure restrittive imposte da uno stato o da un'organizzazione internazionale.

Se non è stata effettuata alcuna operazione relativa al deposito nei 24 mesi precedenti il rimborso è effettuato entro sei mesi, ma nulla è dovuto se il valore del deposito è inferiore ai costi amministrativi del rimborso medesimo.

Se l'importo da rimborsare supera 100 mila euro (nei casi in cui non si applica il limite), viene rinviato il rimborso dell'eccedenza e il rimborso è effettuato entro sei mesi.

Ultima ipotesi di rinvio è rappresentata dal rimborso di depositi di una banca italiana con succursali in altri stati europei: in questo caso i sette giorni decorrono da quando il sistema di garanzia riceve le risorse.

Se un depositante, o altra persona avente diritto o un interesse sulle somme depositate su un conto, è sottoposto a un procedimento penale, a misura di prevenzione o a provvedimenti di sequestro connessi con il riciclaggio, il sistema di garanzia può sospendere i pagamenti fino al passaggio in giudicato della sentenza di proscioglimento o di assoluzione.

Il diritto al rimborso si estingue dopo cinque anni dagli effetti della liquidazione coatta amministrativa, ma la decadenza è interrotta da domanda giudiziale di riconoscimento del diritto.

Effettuati i rimborsi i sistemi di garanzia subentrano, con trattamento di preferenza, nei diritti dei depositanti nei confronti della banca in liquidazione coatta amministrativa nei limiti dei rimborsi pagati.

Lenta transizione. Il termine di sette giorni lavorativi per il rimborso dei depositi protetti si applicherà solo a partire dal 1° gennaio 2024.

La riduzione sarà graduale. Il termine entro il quale il sistema di garanzia dei depositanti effettua i rimborsi rimane di 20 giorni lavorativi fino

al 31 dicembre 2018; scala a 15 giorni lavorativi dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020; diventa di 10 giorni lavorativi dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023.

Informazioni. Le banche devono fornire gratuitamente ai depositanti le informazioni necessarie per individuare il sistema di garanzia e sul funzionamento. Le informazioni sono anche diffuse sul sito web del sistema di garanzia.

Se non si osservano gli obblighi informativi si applicano sanzioni da 30 mila euro fino al 10% del fatturato.

Il sistema attuale. Il sistema vigente è basato sulla direttiva 1994/19/UE, recepita con il dlgs 659/96, che ha introdotto gli articoli 96, 96-bis, 96-ter e 96-quater del Tub. In Italia operano due Fondi. Il primo è il Fondo interbancario di tutela dei depositi («Fidt»), consorzio volontario di banche. Al Fidt si è affiancato il Fondo di garanzia dei depositanti del credito cooperativo. Gli interventi dei sistemi di garanzia dei depositi («Sgd»), autorizzati dalla Banca d'Italia, si distinguono in obbligatori, alternativi e preventivi.

Gli interventi obbligatori consistono nel rimborso diretto dei partecipanti e sono condizionati all'apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa. I crediti devono appartenere alle categorie tutelate e cioè depositi, assegni circolari e altri titoli di credito ad essi assimilabili e non ricadere in una delle fattispecie soggette a esclusione, come, per esempio, i depositi al portatore, operazioni in titoli, capitale della banca (articolo 96-bis, comma 4, Tub). Il limite massimo di rimborso per depositante è pari a 100 mila euro; l'Sgd deve effettuare il rimborso entro 20 giorni lavorativi, prorogabili dalla Banca d'Italia per un massimo di 10 giorni al ricorrere di circostanze eccezionali.

Oltre al rimborso dei depositi, gli Sgd possono prevedere, ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 1, ultimo periodo, Tub, ulteriori casi e forme di intervento, alternative e preventive.

© Riproduzione riservata

Le novità

Depositi garantiti	Fondi acquisiti dalla banca con obbligo di restituzione: depositi, assegni circolari e gli altri titoli di credito ad essi assimilabili
Esclusi dalla garanzia	<ul style="list-style-type: none"> • I depositi effettuati in nome e per conto proprio da banche, enti finanziari, imprese di investimento, imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione, organismi di investimento collettivo del risparmio, fondi pensione, nonché enti pubblici; • i fondi propri; • i depositi derivanti da transazioni in relazione alle quali sia intervenuta una condanna definitiva per riciclaggio; • i depositi i cui titolari, al momento dell'avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa, non risultano identificati ai sensi della disciplina anti riciclaggio; • le obbligazioni e i crediti derivanti da accettazioni, pagherò cambiari e operazioni in titoli
Importo garantito	<ul style="list-style-type: none"> • 100.000 euro per ciascun depositante
Superamento del massimale	<p>Nei nove mesi successivi all'accredito ai depositi di persone fisiche per importi derivanti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • operazioni relative al trasferimento o alla costituzione di diritti reali su unità immobiliari adibite ad abitazione (mutui) • divorzio, pensionamento, scioglimento del rapporto di lavoro, invalidità o morte • pagamento di prestazioni assicurative, di risarcimenti • pagamento di indennizzi in relazione a danni per fatti considerati dalla legge come reati contro la persona o per ingiusta detenzione
Termine rimborso	<ul style="list-style-type: none"> • 20 giorni lavorativi fino al 31 dicembre 2018 • 15 giorni lavorativi dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020 • 10 giorni lavorativi dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023

